PROVVEDIMENTI PEL PERSONALE COTTIMISTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 2

E' in facolta', dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di determinare con decreto Ministeriale le modalita', le rese normali giornaliere e le rese orarie delle eventuali prestazioni straordinarie dei lavori di cui all'articolo precedente, da retribuire queste ultime entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Versione in vigore dal 3 settembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
Estremi	Legge 22 luglio 1939, n. 1148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-pel-personale-cottimista-dell-amministrazione-delle/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it